

DIFESA PERSONALE, DETENZIONE E TRASPORTO ARMI PER ARTI MARZIALI

Approfondimenti.

(Lino Bellodi, Responsabile Nazionale della Formazione ADO UISP)

Premessa

Esiste, nell'immaginario collettivo, un "collegamento" fra pratica delle Discipline Marziali (facendo riferimento più spesso a quelle Orientali che a quelle occidentali tipo il Pugilato) e la certezza di potersene servire per difesa personale (che viene sempre accompagnata dalla definizione "legittima") in caso di aggressione.

Questo collegamento è quasi sempre sostenuto da "Esperti" che, attraverso le loro argomentazioni dimostrano di conoscere poco sia le Arti Marziali (di qualunque provenienza geografica) sia le Norme giuridiche che disciplinano la materia della "difesa personale". Questi "esperti" si riconoscono facilmente perché, quando durante una conversazione qualcuno afferma di conoscere e praticare una di queste discipline (magari detiene di essa un grado o una competenza di alto livello), sempre esordiscono con frasi tipo: "...allora è meglio non litigare con te...".

Il Praticante di Arti Marziali è, invece, quasi sempre un Ricercatore, uno studioso della filosofia, dell'etica, della cultura e della storia di quella civiltà nella quale la disciplina oggetto del suo studio e della sua ricerca è nata e si è evoluta.

Assieme alla ricerca legata a storia e cultura, parallelamente spesso si attiva la ricerca di uno "star bene" con se stessi e con gli altri, di un "equilibrio", di una "armonia" che non può non condizionare i comportamenti individuali nel quotidiano. Che poi la pratica assidua della Disciplina, contribuendo al miglioramento strutturale e psichico del praticante, lo renda capace di affrontare anche situazioni difficili di rischio è la conseguenza indotta e non l'obiettivo principale della pratica e dello studio della Disciplina stessa.

Frequentare una Scuola di Arti Marziali, indipendentemente dalla Disciplina studiata e/o approfondita, con la presunzione di poter apprendere **in tempi brevi** come affrontare con successo situazioni "difficili" che si possono presentare nella quotidianità, è non solo utopistico ma addirittura paradossale.

E' vero che vengono proposti spesso mirabolanti Corsi di autodifesa che promettono il sopravvento su orde di malintenzionati decisi a toglierci tranquillità, averi, onore e vita.

E' vero anche che, molto spesso questi Corsi vengono proposti addirittura da Istituzioni che cavalcano l'onda emotiva innescata da qualche fatto di cronaca e che li realizzano ricorrendo ad Operatori che si rivelano, sovente, più attenti all'affare che allo spirito sportivo educativo (o all'efficacia del loro insegnamento).

E' altrettanto vero, ma accade meno spesso, che questi Corsi vengano attivati da Operatori ed Associazioni che, in buona fede, pensano di andare incontro alle esigenze di sicurezza di molti cittadini.

Il denominatore comune di queste iniziative (che è anche la dimostrazione della loro mancanza assoluta di efficacia) consiste nella proposta di **"un corso accelerato"** articolato in poche lezioni, capaci, però, di "attivare" la miracolosa "garanzia" di essere in grado di affrontare e superare vittoriosamente qualunque situazione di "allarme e/o pericolo".

Quanti sono gli aspiranti allievi che varcano la soglia di un Dojo ispirati da questa scelta e quanti sono i genitori che, accompagnando i loro figli/e alle lezioni, motivano la loro partecipazione ai corsi con la frase "...almeno impareranno a difendersi..." ?

Credo che una Organizzazione seria come la nostra: l'Area delle Discipline Orientali della UISP, debba chiarire, nel più fermo, limpido e comprensibile dei modi, quanto l'etica e la morale delle nostre Associazioni siano lontane dalla logica che ispira queste iniziative di "addestramento alla difesa" che spuntano oggi così numerose e che spesso sono affidate ad Insegnanti dei quali è dimostrata talvolta la poca dimestichezza con il dettato del nostro Codice Deontologico e con i Principi ispiratori del nostro Statuto, molto più spesso la poca dimestichezza con scrupoli etici e morali.

Proprio perché, se dovesse nascere l'esigenza, all'interno della Società Civile, di dover o poter attivare percorsi di studio ed applicazione delle Tecniche di DIFESA PERSONALE, si ritiene fondamentale impostare questi percorsi facendo chiarezza :

- sulle norme giuridiche che regolamentano la materia,
- sui concetti di "qualità" della proposta e sulla "serietà e preparazione" degli Operatori che ADO (UISP) può mettere a disposizione degli Utenti.

Se la Collettività sente il "problema" posto dal venir meno dei requisiti minimi di sicurezza personale nelle nostre Comunità, tentare di contribuirvi a risolverlo diventa, per la nostra Associazione, un forte stimolo ad affrontare SERIAMENTE questo argomento **guidati e sostenuti** dalle scelte ideali che connotano la nostra Organizzazione.

Queste scelte sono orientate da alcune motivazioni fondamentali:

1. la sicurezza dei cittadini, in un paese civile e moderno, deve essere garantita dagli Organi Istituzionale deputati a farlo e da una costante azione politica ed organizzativa dello Stato che, garantendo dignitosa convivenza per tutti i cittadini, di fatto limita l'insorgenza di situazioni di conflitto, di prevaricazione e di elusione delle regole che hanno il potere di innescare situazioni di "difficoltà".

2. La sicurezza dei singoli cittadini non può essere o diventare un **"fatto personale"** legato ad iniziative fai da te, deve essere l'espressione della "CURA" che lo Stato si assume, per delega ricevuta dagli Elettori ed attraverso l'impiego dei suoi poteri (ricorso alle leggi, a chi le applica, a chi le formula, a chi ne garantisce il rispetto) nei confronti di TUTTI i Cittadini. Un esempio: la liberalizzazione del commercio, della detenzione e del "porto" di armi da fuoco negli Stati Uniti, anche ad uso di difesa personale, ha ridotto gli atti criminosi di violenza privata? (Se la difesa divenisse un fatto privato, potrebbero difendersi solamente i cittadini fra i 17 e 55 anni, purchè in possesso di adeguata struttura fisica, tutti gli altri, minorenni, vecchi, deboli e malati diverrebbero carne da macello o dovrebbero uscire solo sotto scorta delle forze dell'ordine!)

3. L'efficacia delle Arti Marziali come metodo di difesa da aggressioni e/o violenze viene raggiunta solamente dopo **anni di pratica costante** e non dopo corsi di breve durata, proposti a persone che hanno (a causa del loro "vissuto quotidiano" lontano da ogni pratica motoria assidua) una discutibile preparazione fisica, psicologica, o motivazionale.

4. La totale efficacia in caso di scontro reale è conseguente ad un addestramento che nasce e si struttura **per e con motivazioni** che con la pretesa di sapersi difendere da una rapina, stupro o rissa nulla hanno a che vedere.

5. La "decisione e determinazione" necessarie ad affrontare e risolvere situazione ad alto rischio per strada credo facciano più parte del carattere personale che del programma di un Corso (per quanto serio esso sia). Una cosa è affrontare un avversario in una competizione sportiva (col relativo corredo di regole ed arbitri), cosa ben diversa affrontare un malintenzionato che ha l'unica regola di prevaricare *eludendo tutte le regole*.

Partiamo dal presupposto che, comunque, viviamo all'interno di una collettività rispettosa delle regole (almeno in teoria, anche se non mancano eccezioni e contraddizioni); non siamo un Paese di frontiera, non portiamo abitualmente un'arma al fianco, la maggior parte di noi nemmeno in casa, abbiamo la consapevolezza, noi per primi, che i limiti alle libertà personali che le leggi inevitabilmente impongono, garantiscono comunque anche il limite oltre il quale pure chi vuole ledere i nostri diritti non potrà andare.

Ne consegue che non si può parlare di autodifesa e di ricorso alle tecniche delle Arti Marziali (il cui scopo è la totale efficacia in caso di scontro) senza analizzare in maniera approfondita cosa la Legge Italiana dice in proposito.

Prima di analizzare il contenuto degli articoli di legge che disciplinano la materia, occorre considerare che accettare uno scontro fisico, voluto o meno, con un'altra persona ha sempre un risvolto traumatico, innanzi tutto psicologico.

Ci deve soccorrere il buon senso.

Conosciamo le zone così dette "a rischio" nel territorio che frequentiamo? Evitiamole; se non le possiamo evitare attraversiamole in compagnia; usiamo mezzi di trasporto pubblico; se il mezzo è privato sia ben chiuso dall'interno. Non ostentiamo beni che possano essere "appetiti" da potenziali aggressori, evitiamo assembramenti nei quali possano interagire delinquenti e/o provocatori.

Facciamo in modo di non "favorire" con comportamenti ingenui e/o irresponsabili il nascere di situazioni difficili. Prevenire è meglio....

Facciamo di tutto per non trovarci faccia a faccia con "l'aggressore"....

....E se succede comunque?

E' un'incognita: se ci troviamo di fronte un "aggressore" che non ha nulla da perdere (non "lucido" o disperato) dovremo poter valutare in tempi brevissimi opzioni multiple:

1. esiste una via di fuga? Approfittiamone senza esitare; sottrarsi ad una situazione di rischio non è vigliaccheria, è buon senso!
2. se non esiste una via di fuga, la nostra determinazione a reagire può essere adeguata a quella dell'aggressore che ci mette in pericolo? Siamo aggrediti da rapinatori armati che vogliono solo i nostri beni, non è meglio darglieli senza far storie piuttosto che subire le conseguenze di una colluttazione con delinquenti pronti a tutto?
3. la nostra "preparazione" tecnica è adeguata a superare i potenziali rischi della possibile offesa?
4. il danno economico, fisico o morale che potremmo sopportare è proporzionato al danno che potremmo infliggere con una sproporzionata azione di difesa?

Non è difficile, infatti, che possa accadere che, spinti dalla paura o da una errata valutazione del potenziale rischio o danno, siamo noi invece ad "esagerare" con l'azione di difesa; ecco che diventa possibile trovarsi ad affrontare diverse noie legali provocate da un ribaltamento di situazione: per la violenza della nostra **reazione** l'aggressore diventa aggredito e noi aggressori!

Esiste molta confusione tra la gente in merito all'interpretazione del Codice Penale in caso di risse, lesioni personali, autodifesa.

Il più delle volte si è portati a pensare che chi "attacca" per primo ha torto e si prenderà tutte le conseguenze legali della rissa, oppure che i coltelli con lama sotto le famosissime "quattro dita" sono legali e trasportabili liberamente ed altrettanto liberamente si possano portare oggetti

potenzialmente pericolosi, anche se comunemente utilizzati per lavori di bricolage (cacciavite, martelli, pezzi di tubo, chiavi inglesi...).

E' opportuno, quindi, affrontare anche questo argomento, solo apparentemente secondario.

La legge riconosce pochissime situazioni nelle quali chiunque cagiona una lesione qualsiasi ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non è punibile; il più delle volte questa persona non punibile è "solo" un pubblico ufficiale in servizio.

Partiamo dal presupposto che per la legge chi procura lesioni a qualcun altro ha quasi sempre torto. Non esistono attenuanti in caso di rissa, ma solo aggravanti. Non importa chi ha iniziato la disputa, chi partecipa, anche se per difendersi, ha una buona percentuale di torto.

Analizziamo dunque quanto prescritto dalle leggi vigenti ed azzardiamo qualche "osservazione" (non interpretazione, di altrui pertinenza).

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

Art. 2044 Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).

Il concetto di "Difesa Legittima". L'articolo 52 del Codice Penale Italiano definisce la "Difesa Legittima": *Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.*

Per necessità di difendere s'intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia, della inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire. In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, tipo sottrarsi alla minaccia stessa.

Il **diritto** in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l'onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).

Per **pericolo attuale** s'intende l'unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; **attuale** è il pericolo presente o imminente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.

L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.

Dopo queste precisazione, chiariamo meglio l'argomento con un esempio pratico.

Siamo stati vittima di una aggressione per strada per un qualsiasi motivo, abbiamo reagito ed abbiamo seriamente lesionato un braccio al nostro aggressore che, dopo essere stato medicato all'ospedale ci ha denunciato per lesioni personali.

A questo segue un processo e noi, in fase di giudizio, citiamo l'Articolo 52: abbiamo reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma abbiamo agito in caso di Difesa Legittima.

La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevamo o meno la possibilità di evitare la reazione dandoci alla fuga.

Secondo la prassi prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del "bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi nei quali la fuga esporrebbe i suoi beni personali (tra cui la vita, chiaramente) o di terzi (fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi.

La giurisprudenza in merito non ha interpretazioni chiare ed univoche. Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa il giudizio va formulato sia valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro sia riguardo alla proporzione tra il male minacciato ed il male inflitto.

La proporzionalità giuridica si propone quando l'agredito provoca un male all'aggressore minore o tollerabilmente superiore a quello subito; quindi tornando al nostro caso citato non è giuridicamente accettabile spaccare un'articolazione a chi si limitava a prenderci a schiaffi.

Inoltre, non è assolutamente tollerato uccidere con un bastone chi si limitava solo a percuoterci. Inoltre non è ammesso uccidere chi tenta di sottrarci un bene patrimoniale, mentre è accettabile infliggere una lieve ferita (ma non certo una frattura a un arto) a chi attenta ad un nostro bene patrimoniale anche di elevata entità.

Tutto questo per dire:

- Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la vita nostra o del prossimo.
- Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio del danno per noi o per chi ci sta attorno.
- Si può reagire con oggetti contundenti solo contro chi ci attacca con armi simili.

Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:

- Se le ferite da noi cagionate all'aggressore vengono giudicate guaribili dall'ospedale che presta soccorso in più di sette giorni (per certi medici un trauma da schiaffo si riassorbe in otto giorni)
- Se siamo denunciati.

E' applicabile lo stesso Articolo anche quando interveniamo per difendere i beni di terzi aggrediti, (come la vita ad esempio).

Art. 2045 Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).

Il concetto "Stato di Necessità". Nell'articolo 54 del Codice Penale Italiano, si specifica il concetto di Stato di Necessità. *"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."*

Per pericolo attuale vale ancora la definizione data sopra.

L'espressione danno grave alla persona è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero i danni alla persona possono essere sia fisici sia morali. Un esempio calzante, per descrivere tale situazione, è il seguente: non è punibile chi ruba un asciugamano in spiaggia dopo che ha perso il costume in mare, salvando così il suo pudore. (Esempio tratto da un testo esplicativo del Codice Penale). Il danno da lui volontariamente causato per dolo (voluto fino in fondo) è dettato da stato di necessità.

Il concetto di non altrimenti evitabile è quello della azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'era la possibilità di fuga.

Questo articolo è un'integrazione dell'art. 52, ed è più che altro applicabile in quei casi in cui comportamenti altrimenti classificati come criminosi sono in questi casi giustificati, esempio tipico: il tizio che malmena Caio per prendere posto nell'ultima scialuppa disponibile di una nave che affonda. Nel nostro studio specifico non ci interessa tantissimo, ma è utile sapere anche dell'esistenza di questo Articolo.

Il concetto di "Eccesso Colposo". L'articolo 55 del Codice Penale Italiano, esprime: "Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo."

Eccoci nel caso peggiore che ci possa capitare. Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di coltello che manifesta la sola intenzione di derubarci e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti.

Più che altro si parla di due tipi di eccesso colposo: il primo quando si eccede perché si valuta erroneamente la situazione (un mendicante ci chiede l'elemosina, crediamo di essere invece derubati e lo riempiamo di botte); il secondo si verifica quando, valutata perfettamente la situazione, eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare (un tizio ci minaccia con un cutter piccolo piccolo per rapinarci e noi lo ammazziamo a mani nude e/o con corpi contundenti; siamo oggetto di pesanti apprezzamenti di carattere sessuale, pensiamo ad un possibile stupro e riduciamo male uno stupido chiacchierone; ecc. ecc.). In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini, con tutte le attenuanti del caso (poche, quando muore qualcuno) e quindi incorreremo in tutti i rigori previsti dalla legge.

Senza andare troppo nel tecnico una veloce analisi di tre articoli chiave del nostro Codice Penale fanno cadere molti preconcetti radicati nella cultura popolare.

Punto primo: Il concetto di "Lesione Personale". L'articolo 582 del Codice Penale Italiano, parla della Lesione Personale così: *"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."* Per malattia s'intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad es. un occhio nero...). C'è da

dire che l'arresto in caso di lesione personale è facoltativo da parte delle forze di pubblica sicurezza, mentre il fermo vero e proprio non è consentito. E' anche vero che se non procuriamo nessun danno particolare a qualcuno, nel senso che gli procuriamo ferite guaribili in meno di sette giorni, ricadiamo comunque nella violazione dell'articolo 581 che cita il reato di percosse. Ma si tratta di un reato decisamente più leggero.

Un'eccezione doverosa deve essere fatta per l'applicazione di questo articolo (decisamente ovvia): **i danni cagionati da attività sportiva, il cui esempio precipuo sono la pratica delle arti marziali.**

Il fatto non costituisce reato in quanto tali attività sono giuridicamente ammesse e quindi giustificate.

Punto secondo: Il concetto di "Circostanze Aggravanti". L'articolo 583 del Codice Penale Italiano riporta come "Circostanze Aggravanti: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni quando:

- *dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:

- *dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente*
- *la perdita di un senso*
- *la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita della capacità di procreare*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente.*

Ricadiamo in questo caso quando rompiamo degli arti all'aggressore, facciamo scoppiare dei bulbi oculari e spapoliamo i testicoli oppure sfregiamo a coltellate il viso.

Punto terzo: Il concetto di "Omicidio Preterintenzionale". L'articolo 584 del Codice Penale Italiano definisce l'Omicidio Preterintenzionale: Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Il concetto di "Rissa". L'articolo 588 del Codice Penale Italiano definisce "Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa."

Per rissa s'intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.

Secondo il prevalente orientamento giuridico l'attenuante della provocazione è normalmente non applicabile al reato di rissa, sottinteso che in esso la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa, e a quelli connessi, non è applicabile la legittima difesa perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.

Il concetto di Arma: *"Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Esse possono essere da sparo o da taglio."*

La Legge Italiana si limita a riconoscere come armi solo quelle da fuoco e le lame. Tutto il resto, tipo mazze ferrate, noccoliere, bastoni in genere, sono armi improprie.

Legislazione sulle armi da taglio in Italia: facciamo chiarezza.

La legislazione vigente è poco chiara. È basata sul un criterio prettamente medievale - rinascimentale che la naturale destinazione dell'arma (bianca o di altra natura) è l'offesa alla persona. Non viene chiaramente disciplinata l'ipotesi dell'uso sportivo (porto e trasporto).

Prima di tutto esistono quattro condizioni di base che vanno regolate:

- 1) L'acquisto
- 2) La detenzione
- 3) Il porto
- 4) Il trasporto.

La differenza tra porto e trasporto sta nella **pronta disponibilità** dell'oggetto in questione.

Esistono poi due categorie:

- A) Le armi bianche propriamente dette
- B) Gli oggetti atti all'offesa o armi improprie.

Sono oggetti atti all'offesa tutti quegli oggetti che sono principalmente utensili o attrezzi sportivi, ma che ovviamente per le loro caratteristiche costituiscono, **se di pronta disponibilità**, un buon sistema per nuocere al prossimo.

In generale appartengono alla categoria A):

- Spade originali (affilate o meno che siano)
- Repliche di spade affilate
- Pugnali
- coltelli automatici
- mazze

Rientrano invece nella categoria B)

- repliche di spade prive di filo
- repliche di pugnali privi di filo
- coltelli di qualsivoglia genere purché non automatici
- asce e accette
- cacciaviti
- piedi di porco
- tondini di ferro
- lame sportive (fioretti, spade e sciabole)

ecc...

La differenza tra un pugnale e un coltello è che il primo è dotato di lama a doppio filo.

Perché le **spade originali**, anche non affilate, sono considerate armi proprie?

Per criterio legislativo ancora vigente: **esse vennero costruite con l'offesa alla persona come obiettivo, pertanto sono armi.**

Una replica identica in tutto e per tutto costruita oggi, priva di filo e intesa per collezione o "uso scenico", non è arma.

Tutti gli oggetti della **categoria A)** sono sottoposti al seguente regime per quanto riguarda la regolamentazione delle 4 condizioni succitate:

- 1) **per l'acquisto** e' necessario un titolo di Pubblica Sicurezza. Porto d'armi, Nulla Osta o altro.
- 2) **per la detenzione** e' necessaria la denuncia presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza (Commissariato, Stazione dei Carabinieri o altro) territorialmente competente nel più breve tempo possibile dall'acquisto.
- 3) **il porto** e' sempre e comunque proibito.
- 4) **il trasporto** e' consentito con un titolo di porto d'armi. In caso di acquisto con Nulla Osta questo vale anche da titolo per il trasporto una tantum dal negozio a casa lungo il tragitto più breve ragionevolmente seguibile (vale a dire che se acquisto a Roma e abito a Milano e mi trovano a Firenze con una spada nessun problema, ma se mi trovano a Napoli potrebbero sollevare obiezioni fondate).

Per gli oggetti della **categoria B)** invece vale il seguente regime:

- 1) Sono liberamente acquistabili sempre e comunque.
- 2) Sono liberamente detenibili sempre e comunque.
- 3) Ne e' consentito il porto senza alcun titolo per giustificato motivo (se sono un idraulico e ho una chiave inglese in tasca mentre sto andando a riparare un lavandino nessuno ha nulla da dire. Se ho una chiave inglese in tasca durante una manifestazione politica è possibile un giustificato "intervento" delle Forze dell'Ordine. Se ho una roncola in cintura in mezzo al mio campo nessuno dice niente. Se ho una roncola in cintura mentre entro in Palazzo di Giustizia...).
- 4) Sono liberamente trasportabili sempre e comunque purché non in condizioni di **pronta disponibilità**.

Il concetto di "pronta disponibilità". La pronta disponibilità è presente qualora gli "oggetti" siano "a portata di mano" e "pronti all'uso"; la pronta disponibilità non sussiste qualora gli "oggetti" siano racchiusi in custodie chiuse poste lontano dalla "portata di mano" (ad es. nel baule dell'auto).

Per alcuni oggetti recentemente è stato previsto un cambio di "categoria".

La legge non e' cambiata, ma cambia il ruolo che tali oggetti assumono all'interno della stessa. Le katane, per esempio, dietro diretto interessamento delle Federazioni italiane di ken-jutsu e batto-do sono state spostate nella categoria B) in quanto strumenti sportivi.

Si e' riconosciuta in sostanza la ridottissima pericolosità sociale delle stesse e il fatto che ormai, nel XXI secolo, tali lame sono usate solo per scopo sportivo o di studio.

Una nota esplicativa: la legge non e' stata cambiata. E' stato cambiato il modo in cui alcune Questure la interpretano. Questo può dare adito a diversi problemi.

Purtroppo la frammentazione e scarsa cooperazione delle scuole di arti marziali occidentali fa sì che non si veda in un prossimo futuro il riconoscimento di repliche di spade occidentali affilate come strumenti sportivi e di studio come e' accaduto per le katane.

Normativa	Legge
Numero	n. 110
Data	18/4/1975
	Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105

Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere. - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni

muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (1). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1). La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 (1) quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1).

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. [Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto] (2).

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

La nota legge 110/75, tiene fermo quanto stabilito dal TULPS, regolando però la materia delle armi da fuoco, creando il discrimine tra *armi da fuoco antiche*, *armi comuni da sparo*, ed *armi da guerra*. Infatti, la 110, all'art. 10, recita: "*Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche...*".

Da tutto ciò ne consegue che il legislatore, **tiene fermo il concetto secondo cui le armi proprie (sia bianche che da fuoco)** sono quanto stabilito dal TULPS, aggiungendo una nuova disciplina per quelle da fuoco.

Porto senza licenza, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (art. 4/1° L. 110/75)	Arresto da 1 mese a un anno e ammenda da € 25 a € 103	Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito	Procura
Senza giustificato motivo, portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (art. 4/2 L. 110/75)	Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 25 a € 103	Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito	Procura

Armi: La regola delle "quattro dita di lunghezza delle lama" non è riportata su nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l'integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia.

In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non si finisce nei guai solo se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo, basta avere con noi un cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza in tasca.

Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria, se non svolgiamo un lavoro particolare che ci impone di attrezzarci con determinati strumenti (quali coltelli, roncole, catene varie, cacciaviti ecc...ecc...) e non siamo in orario di lavoro e non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non possiamo portarci addosso nessuno strumento che possa costituire potenziale offesa.

Per "motivi di sopravvivenza urbana" sono tollerati i coltelli multiuso a lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli dell'Esercito Svizzero.

Se invece vogliamo trovarci nei guai dobbiamo, durante un malaugurato controllo della polizia facciamoci trovare addosso:

- Armi da fuoco senza il necessario porto d'armi adatto
- Coltelli a lama fissa con doppio filo/singolo filo
- Coltelli a serramanico con scatto a molla (l'automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge Italiana)
- Coltelli a serramanico in genere
- Pugni di ferro /noccoliere
- Bastoni animati
- Bastoni con punta in acciaio
- Mazze ferrate (!!!)
- Catene in metallo

La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita: il titolare della licenza di porto di fucile è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare.

Dal punto di vista della collezione, che tra l'altro non ci interessa per i nostri scopi, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. Per esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si detengono entro le mura casalinghe. In ogni caso è una bella cosa informarsi presso la propria Questura in merito.

Il Concetto di arma impropria: "Si definiscono armi improprie tutti quegli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in maniera assoluta (ad es. mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo (coltelli da lavoro, catene...)"

Porto abusivo di arma (impropria): "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace l'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate."

In questa legge intervengono molti fattori tecnici che è interessante esaminare. Questo reato, definito comune, interviene anche un elemento psicologico del dolo generico, ossia la volontà di portare armi in luogo pubblico/aperto senza la necessaria licenza. Per licenza s'intende il permesso in regola rilasciato dalla competente Autorità che ci autorizza a portare (con le dovute limitazioni del caso) armi con noi dopo i necessari accertamenti psicofisici. Il concetto di abitazione è sì la nostra casa, ma anche una dimora temporanea (camera d'albergo), le appartenenze sono le zone riconosciute come della propria abitazione, quale il giardino e il garage, ma sono esclusi i possedimenti mobili di essa, quali automobile, roulotte, tenda da campeggio.

Per i coltelli, riconosciuti come armi quelli a lama fissa e con singolo/doppio filo, la peggior aggravante è il modello a scatto, in quanto considerato anche questo arma impropria.

AVVISO attenzione a detenere le riproduzioni di armi che si usano negli allenamenti di Arti Marziali (alcune sono armi a tutti gli effetti), alcune Questure ne tollerano la detenzione senza denuncia, altre invece NO, informarsi anche per la legittimità del loro trasporto dall'abitazione al luogo dell'allenamento e viceversa. (vedi approfondimento in seguito).

Art. 2056 Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante (danno da mancato guadagno causato dal danneggiante al danneggiato) è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).

Art. 2058 Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).

Art. 2059 Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).

Conclusioni

Alla luce di questa rapida carrellata di normative che disciplinano i principali articoli del Codice Penale che possono intervenire nel caso in cui ritenessimo di dover reagire ad un'aggressione armata e non, si possono fare alcune considerazioni in merito.

Prima di tutto è evidente che andare per le vie di fatto per un qualsiasi motivo costituisce sempre una violazione del Codice Penale.

Anche se siamo "nel giusto".

In questi casi "il giusto" per la Legge è una condizione "ideale" in cui è praticamente impossibile rientrare.

Il fatto stesso che possiamo reagire ad una provocazione di qualsivoglia natura può contenere gli estremi del reato.

La valutazione della situazione è estremamente oggettiva da parte del giudice e del pubblico ministero, quindi anche se crediamo di aver agito in totale legalità invocando la difesa legittima, non è detto che non ci sporchiamo la fedina penale per sempre per reati di rissa/lesioni personali. Avere la fedina penale sporca è sempre un "problema", perché finendo nel database delle forze di Pubblica Sicurezza, appena viene commesso un reato relazionabile al "nostro" possiamo essere soggetti ad indagini o convocazioni in Questura e via dicendo. Esistono poi vere e proprie leggende metropolitane relativamente a sentenze di giudici in materia di difesa personale (una delle più famose: un tizio viene aggredito in casa da un ladro, lo cattura e lo lega fino all'arrivo dei Carabinieri e viene denunciato per sequestro di persona. **Non è voce vera!**).

E' la cultura generale alquanto scarsa in materia che favorisce un terreno fertile per far crescere false sicurezze in materia di difesa personale.

Le leggi ci sono, sono piuttosto equilibrate e giustamente severe, il fatto che non ce ne sia coscienza favorisce l'occasione per cui le risse e le colluttazioni/aggressioni in genere (quelle per futili motivi

almeno) possano scattare senza l'ombra di un pur minimo deterrente psicologico innescato da una brutta denuncia/condanna che possa incombere.

Ma siamo praticanti di un'arte marziale, a parte tutto noi ci alleniamo **veramente** allo scontro (anche se col solo fine sportivo) e, all'interno dei nostri Dojo, ne riproduciamo le fasi e le azioni e, proprio per essere protagonisti di questa ricerca, **RIPETO dalle sole finalità sportive**, siamo spesso pregiudizievolemente assimilati ai violenti.

Come dobbiamo comportarci nel caso fossimo coinvolti in qualche spiacevole “confronto”, a cose finite e qualora agenti di Pubblica Sicurezza, intervenuti sul luogo del fatto, aprissero delle indagini?

Non esiste una procedura vera e propria, **ma buon senso**.

- Restare calmi e cooperativi con la Polizia.
- Rispondere in maniera chiara, sensata e concisa sugli eventi appena avvenuti.
- Seguire senza protestare gli agenti in Questura/Caserma per gli accertamenti che dovessero eventualmente richiedere.

Cosa la Polizia/Carabinieri fanno in questi casi?

- Raccoglieranno a caldo i fatti sulla colluttazione, per poi riesaminarli in seconda battuta con ulteriori testimoni aggiuntivi.
- Ci chiederanno se potevamo fuggire e perché non lo abbiamo fatto. Da queste risposta si può decidere al 50% una nostra condanna o meno.
- Verranno esaminate le ferite ricevute/date da un medico legale o del Pronto Soccorso che deve produrre una documentazione medica ufficiale da usare in fase di eventuale” giudizio.
- Verrà messo a verbale qualsiasi cosa detta. Attenzione che quello che si dice non possa essere mal interpretato. La nostra parola vale poco contro un verbale redatto da un agente di P.S.
- Verrà esaminato il nostro background penale e quello del nostro avversario.
- Verranno esaminate le dichiarazioni di eventuali testimoni.
- Verrà valutato se siamo artisti marziali.
- Verranno valutate le aggravanti apportate dall'uso di armi e della loro natura.

Come dobbiamo comportarci nel caso che, per un normale controllo di Carabinieri e/o agenti di Pubblica Sicurezza, fossimo trovati in possesso di “armi improprie di Categoria B” (Bokken, Shinai, Katane, Wakizashi, Tanto, Spade a Farfalla, Nunchaku, ecc.) che trasportiamo per andare da casa al Dojo o sede di lezione o Stage e viceversa?

Per prima cosa occorre che le “armi” non siano di “pronta disponibilità”, che siano cioè sistemate in apposite custodie adatte al trasporto ma non immediatamente disponibili per l'uso; è utile poter esibire il Budopass o altro documento attestante la pratica sportiva e dimostrante, quindi, che le “armi” possedute e trasportate servono all'esercizio ed allo studio della Disciplina praticata; sarebbe ulteriormente utile esibire calendario ed orario delle lezioni alle quali si va a partecipare (o dalle quali si ritorna) e/o eventuali inviti a lezioni e/o stage ai quali ci si avvia a partecipare (o dai quali si ritorna).

Da una Consulenza di A.R.S.E.A. Bologna

Oggetto: utilizzo di armi bianche nelle Discipline orientali.

Profili autorizzatori.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina autorizzatoria connessa all'acquisto, detenzione e porto di armi bianche nell'ambito delle discipline orientali, si significa quanto segue.

La normativa relativa all'utilizzo delle armi è definita dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18.6.1931, n.773, dal relativo Regolamento attuativo, R.D. 6.5.1940, n. 635, dalla Legge 18 aprile 1975, n. 11- 0 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e dalla Legge 25 marzo 1986, n. 85 recante "Norme in materia di armi per uso sportivo", relativa però alle sole armi da fuoco.

È infatti in primo luogo necessario distinguere tra armi da fuoco ed armi bianche e tra armi proprie ed improprie, in quanto soggette a diversa regolamentazione.

Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n.773) all'art.30 prevede che "Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1. 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucri contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti".

Sono pertanto considerate in via generale armi anche le spade, sciabole, bastoni in quanto la loro destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Il R.D. 6.5.1940, n.635, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773", all'art.45 prevede però che "Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili".

Da ciò consegue che non trovano applicazione le disposizioni che il Testo Unico prevede per le armi agli strumenti da punta e da taglio che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, sono destinati ad uso sportivo.

Si ribadisce che tali strumenti non sono considerati armi ai soli fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Ciò significa che in altri contesti normativi possono assumere detta qualifica. Tale è il caso per esempio in cui uno strumento idoneo ad offendere utilizzato per lo svolgimento di attività sportiva sia – al contrario – utilizzato come mezzo offensivo. In questo caso infatti potrà essere applicata l'aggravante dell'utilizzo dello strumento come arma.

Esistono leggi diverse dal Testo Unico sulle Leggi di pubblica sicurezza che prescrivono adempimenti per le armi bianche ad uso sportivo?

L'articolo 4 della Legge 110/1975 definisce come strumenti atti ad offendere, e quindi armi improprie in quanto tali non soggette alla disciplina propria delle armi, i coltelli di qualsiasi genere e dimensione, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, le accette, le forbici, o punteruoli, gli attrezzi sportivi delle arti marziali ecc.

Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle Questure "le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o completamente di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunciate" (in tal senso "Sintesi del Diritto delle Armi" di Edoardo Mori, Magistrato di Cassazione).

Il citato articolo 4 prevede che le armi improprie possono essere portate fuori dalla propria abitazione solo per un giustificato motivo, come può essere la partecipazione ad una manifestazione sportiva.

Nel caso in cui infatti il trasporto di armi improprie fuori dalla propria abitazione avvenga senza giustificato motivo, l'interessato potrà incorrere in una sanzione che va da un mese ad un anno di reclusione e con l'ammenda da 51,00 a 206,00 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, è prevista la possibilità di irrogare la sola pena dell'ammenda. Interessante appare la lettura della sentenza della Cassazione Penale 1- 0.05.1997 n.4331 relativa alle balestre.

Nella citata sentenza si legge infatti che “In tema di reati concernenti le armi, deve pertanto escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110”.

Tale orientamento è stato suffragato anche dalla interpretazione offerta dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 16 dicembre 1995, laddove si legge che “le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”.

Su chi incorre l'onere di dimostrare che l'arma impropria sia destinata ad uso sportivo e quindi non richieda denuncia e che il relativo trasporto sia finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva e pertanto giustificato?

Detto onere ricade sulla persona che detiene l'arma impropria. In caso di fermo l'interessato sarà pertanto chiamato a dimostrare che

- 1) svolge attività sportiva (ad esempio esibendo la tessera dell'associazione affiliata all'Ente di promozione sportiva o alla Federazione che riconoscono la disciplina nel cui esercizio è previsto l'uso di quello strumento sportivo);
- 2) si sta recando nel luogo dove si svolge l'attività sportiva (ad esempio esibendo la convocazione ad una manifestazione sportiva o il calendario degli orari di lezione presso il proprio centro sportivo).

Lo sportivo non è obbligato ad esibire la documentazione comprovante le circostanze sopra indicate ma in considerazione del fatto che la distinzione tra arma propria ed impropria risulta essere non chiarissima e attesa, pertanto, la differente interpretazione che può essere data dagli organi di polizia nel momento del fermo, si ritiene che l'esibizione di detta documentazione possa costituire congrua giustificazione della detenzione e del trasporto degli strumenti sportivi.

Nel caso in cui infatti fosse contestata la natura dell'arma come strumento sportivo, le forze dell'ordine potrebbero ritenere violato l'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi del quale “Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato”, e l'art.50 del Regolamento attuativo ai sensi del quale “L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi.”

In conclusione, l'acquisto e la detenzione di armi non da fuoco ad uso sportivo non richiede alcuna autorizzazione.

Il trasporto della medesima arma non richiede l'autorizzazione del Questore se il trasporto è necessario per poter utilizzare l'arma impropria in un contesto sportivo. Rimane a carico di chi detiene l'arma impropria l'onere di dimostrare che detto trasporto avviene in ragione della partecipazione ad una manifestazione sportiva o ad allenamenti sportivi.

È bene sempre informarsi presso l'Ufficio Armi della Questura competente per territorio delle “interpretazioni” che vengono date in materia presso quella Sede istituzionale E RISPETTARLE SCRUPolosAMENTE.